

DISCIPLINA SULLE BORSE DI PLASTICA

ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di agevolare la corretta attuazione della nuova disciplina sulle borse di plastica, introdotta con modifica del codice dell'ambiente – decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Parte IV Titolo II sulla gestione degli imballaggi, si forniscono di seguito i chiarimenti di propria competenza in risposta ai quesiti più frequenti posti da operatori e cittadini.

1. Quali sono, alla luce della nuova disciplina, le borse commercializzabili?

Alla luce delle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2018, si riassumono, di seguito, le borse di plastica commercializzabili (art. 218, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):

1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

2. I sacchetti “vecchi”, non conformi all’attuale normativa, già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti?

I sacchetti spesso utilizzati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, non conformi all’attuale normativa non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte; il loro utilizzo, quindi, è sanzionato secondo quanto previsto dalla nuova normativa. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge e l’entrata in vigore è già trascorso con il primo gennaio 2018.

3. Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo?

Non c’è un prezzo obbligatorio di vendita, disciplinato dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; esso, quindi, viene stabilito liberamente dal venditore (che ne trattiene gli importi non trattandosi di una tassa da versare all’erario); è per tale ragione che si incontrano sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di borsa senza che ciò possa considerarsi illegittimo.

4. I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri?

Qualora gli alimenti siano già stati confezionati dal produttore (fornai, etc.) per poi essere venduti in altri punti vendita, i sacchetti utilizzati a tal fine esulano dal campo di applicazione della recente norma, che riguarda le borse messe a disposizione dei consumatori dai punti vendita (e non quelle utilizzate direttamente dai produttori alimentari per il confezionamento dei loro prodotti). Il pane confezionato in busta, come anche il pacco di altri prodotti da forno, come i biscotti già confezionati, non è soggetto alle restrizioni della Legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

5. Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per avvolgere i capi puliti devono avere le caratteristiche dei sacchetti per l’asporto?

In questo caso, la normativa appena introdotta non trova applicazione. Gli involucri sono infatti imballaggi (al pari degli appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) che rispondono alla normativa ed alla contribuzione prevista per il Conai, non sono finalizzati all’azione di trasporto ma esclusivamente a proteggere il capo in esso contenuto.

6. In base alla normativa vi è l’obbligo di inserire il prezzo nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un qualsiasi prodotto qualora sia fornita anche la borsa in plastica ?

Si. Se l'esercente fornisce o gli viene richiesta una borsa per il trasporto della merce, lo stesso ha l'obbligo di fornirla con le caratteristiche prestazionali menzionate agli articolo 226 – *bis* del decreto legislativo 152 del 2006, a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita o sulla fattura.

7. Come adempiono alla norma gli esercizi nei quali vengono vendute merci o prodotti che non hanno l'obbligo di emettere fattura o scontrino e che non hanno l'obbligo di avere un registratore fiscale?

La disciplina relativa alle buste di plastica introdotta dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 si applica a qualsiasi esercizio commerciale.

I commercianti sono tenuti sia all'applicazione delle norme relative alle tipologie di buste di plastica commercializzabili, sia al divieto di fornitura di dette buste a titolo gratuito.

Ciò premesso e ferma restando la competenza specifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla questione, appare ragionevole considerare che gli esercizi esentati dall'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale debbano adempiere al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo per la fornitura a titolo oneroso ma non siano tenuti a riportarlo su un documento fiscale di accompagnamento.

8. Le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli lavorati o dalle ferramenta per avvolgere minuterie metalliche sono soggette alla normativa?

Le bustine (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica) non rientrano nel campo di applicazione della norma in quanto non utilizzate per il trasporto ma solo come involucro.

9. Le borse di plastica possono essere vendute sottocosto?

La possibilità di applicare all'utente finale prezzi inferiori a quelli di acquisto delle buste fornite obbligatoriamente a titolo oneroso, è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare emanata dal MISE del 7/12/2017 prot. n. 0537605.

In particolare, il MISE in riferimento all'obbligo di fornire a titolo oneroso dette buste ai sensi dell'articolo 226 – *ter*, comma 5 del d.lgs 152 del 2006, specifica che è possibile considerare che si possa fare eccezione in tal caso alla regola stabilita dall'articolo 1 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 in quanto, in particolare:

- *“le buste ultraleggere sono prodotti utilizzati solo a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare o forniti dagli addetti alla vendita di alimenti freschi e sfusi, con l'evidente finalità di preservarne l'integrità, la freschezza e la qualità”*;
- *“le buste ultraleggere non sono acquistabili separatamente”*.

Ciò premesso, essendo diversa la fattispecie delle buste fornite alla cassa per il trasporto, questo Ministero considera opportuno acquisire ulteriori indicazioni specifiche dal MISE al fine di chiarire se si possa estendere la suddetta deroga alla fornitura di dette buste di plastica, non utilizzate a libero servizio direttamente dalla clientela ed acquistabili separatamente.

10. Come gestire i sacchetti ultraleggeri con etichetta non biodegradabile?

Pur non rientrando la questione in parola nel campo di applicazione della disciplina in oggetto, appare doveroso precisare, come richiesto da diversi cittadini che, allo stato attuale, laddove non biodegradabile e compostabile, è consigliabile, prima di conferire la borsa di plastica nella raccolta dell'umido, eliminare l'etichetta dalla borsa stessa, sia essa ultraleggera che di qualsiasi altro spessore conforme allo standard UNI EN 13432:2002; tale azione eviterebbe problematiche negli impianti di compostaggio, riducendo gli scarti ed eventuali problemi alla normale maturazione del compost.

11. Qual è l'ambito di applicazione della nuova disciplina? Si applica anche alla distribuzione all'ingrosso, alle attività artigianali/industriali? Alle farmacie, librerie e a qualsiasi commercio al dettaglio (anche nei mercati rionali) o solo alla grande distribuzione?

Dall'entrata in vigore della nuova disciplina, è vietata la commercializzazione di borse di plastica non conformi alle caratteristiche previste dagli articoli 226 – *bis*, comma 1 e 226 – *ter*, comma 2 del dlgs 152 del 2006.

La nuova disciplina intende per commercializzazione di borse di plastica, in linea con la direttiva comunitaria 2015/720/UE, la “fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti” (art. 218, comma 1, lett. dd - *octies* del dlgs 152 del 2006).

I produttori sono sia i fabbricanti, i fornitori ed i trasformatori, sia gli importatori di borse di plastica sul mercato nazionale.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, produttori, distributori di borse di plastica e commercianti devono fornire ai consumatori esclusivamente a titolo oneroso le borse di plastica conformi alle suddette caratteristiche e far figurare sullo scontrino o la fattura del prodotto acquistato il prezzo delle borse di plastica. La norma prevede specifiche sanzioni in caso di violazioni dei suddetti obblighi all'articolo 261, comma 4 – *bis* e seguenti del dlgs 152 del 2006.

La disciplina in parola si applica pertanto a tutti gli attori della filiera (produttori, distributori e commercianti di sacchetti) e a tutti gli esercizi commerciali nei quali si forniscono borse di plastica per il trasporto o ultraleggere ai fine d'igiene o per alimenti sfusi.

12. La nuova disciplina si applica agli enti del terzo settore che distribuiscono gratuitamente agli indigenti frutta e verdura sfusa?

Ferma restando la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla questione, si osserva che gli enti iscritti al registro del terzo settore che distribuiscono gratuitamente agli

indigenti frutta e verdura sfusa non possono essere qualificati come produttori, distributori di borse di plastica o commercianti sui quali gravano gli obblighi previsti dalla nuova disciplina introdotta dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

Pertanto, appare ragionevole escludere detti enti dall'obbligo di fare pagare le borse di plastica in cui vengono distribuiti detti alimenti a titolo di donazioni a popolazioni indigenti.

Tale ipotesi va sicuramente distinta dal caso, eventuale, in cui enti del terzo settore svolgano attività commerciali vere e proprie e vendono, ad esempio, merci di loro produzione.

13. Le disposizioni si applicano anche alla vendita di prodotti della pesca congelati sfusi?

Per quanto di competenza, non si ravvisano motivi di esclusione di detti alimenti sfusi dal campo di applicazione della disciplina dettata dall'articolo 226 – *ter* del decreto legislativo 152 del 2006. Invero, la legge parla genericamente di “alimenti sfusi” ricomprendendoli quindi tutti e non introducendo differenziazioni basate sul tipo di alimento sfuso (ad es. ortofrutta da un lato e carni, latticini, pesce etc. dall'altro) o su chi provveda a confezionarlo (il consumatore, piuttosto che il personale del punto vendita).

14. Sono commercializzabili i sacchetti di uno spessore dei 16 ai 50 micron richiesti a fini d'igiene o per alimenti sfusi? E' corretto considerare che la legge non vieta i sacchetti con spessore tra i 15 e 50 micron forniti come imballaggio primario? Quali caratteristiche devono possedere tali buste?

La regola generale vuole che le borse utilizzabili a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi commercializzabili in Italia, siano esclusivamente quelle previste dall'articolo 226 – *ter* del decreto legislativo 152 del 2006, vale a dire le borse di plastica con spessore inferiore a 15 micron, biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile progressivamente aumentato nei prossimi anni (non inferiore al 40 per cento dal 1° gennaio 2018, non inferiore al 50 per cento dal 1° gennaio 2020, non inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2021).

Un sacchetto con spessore superiore – ad es. tra i 15 e i 50 micron – potrebbe essere commercializzato e utilizzato per alimenti sfusi solo per particolari applicazioni (latticini con relativi liquidi di governo), in cui le buste, anche prima della nuova legge, erano tradizionalmente realizzate con tale spessore superiore, per comprovate esigenze tecniche (di resistenza, etc.). Tale sacchetto dovrà comunque possedere le caratteristiche sostanziali di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità (oltre alle caratteristiche previste per il food contact) richieste dalla normativa.

E' quindi tassativamente escluso l'utilizzo e la commercializzazione di sacchetti in plastica tradizionale a fini di igiene o per alimenti sfusi, sia che abbiano spessore inferiore, sia che abbiano spessore superiore a 15 micron.

15. Per il consumatore che voglia acquistare alimenti sfusi nei punti vendita, è obbligatorio acquistare contestualmente anche le buste di plastica ultraleggere fornite dal reparto?

Fatte salve le disposizioni del Codice del consumo adottato con il decreto legislativo 206 del 2005, si osserva che non si ravvisa alcun obbligo di legge in capo al consumatore finale di acquistare, oltre alle merce sfuse, anche la busta fornita dal reparto del punto vendita.

Tuttavia, in alcuni casi, risulta indispensabile l'utilizzo di un imballaggio primario in quanto, ad esempio, è difficilmente ipotizzabile pesare ed apporre un etichetta con il prezzo per ogni unità di frutta o verdura venduta.

Inoltre, alcune prescrizioni normative relative all'igiene e alla salute possono rendere obbligatorio l'utilizzo di determinati imballaggi.

16. È corretto riempire borse non compostabili come imballaggio primario con prodotti sfusi confezionati al banco prima di proporli al consumatore?

La normativa non prevede tale possibilità. Per quanto concerne gli imballi in plastica ultraleggera utilizzati per il preincarto e quindi per il confezionamento dei prodotti in punto vendita a cura dell'operatore commerciale, sia la normativa comunitaria che la norma nazionale di recepimento non prevedono differenziazioni basate sul tipo di alimento sfuso (ad es. ortofrutta da un lato e carni, latticini, pesce ecc. dall'altro) o su chi provveda a confezionarlo (il consumatore o il personale del punto vendita); non si ravvisano, quindi, disposizioni derogatorie che possano giustificare l'applicazione di esenzioni per le borse utilizzate nei banchi del fresco o altre lavorazioni effettuate nei punti vendita (panetteria, carni, ecc...).

Pertanto, non è possibile utilizzare a tali fini (preincarti) borse diverse da quelle compostabili e biobased, cui si applica peraltro il divieto di distribuzione a titolo gratuito di cui all'art. 226-ter, comma 5 del D.Lgs. 152 del 2006.

Ciò detto, la Legge 3 agosto 2017, n. 123 che ha novellato il D.Lgs. 152 del 2006 ha specificato, che *“nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.”*.

17. È possibile utilizzare le borse acquistate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e non conformi alla stessa?

La nuova disciplina ha concesso un periodo transitorio sino al 1° gennaio 2018 al fine di consentire ai produttori e distributori di borse di plastica ultraleggera di conformarsi gradualmente alle nuove

disposizioni; si osserva, quindi, che la richiesta di poter fornire gratuitamente ai consumatori le borse non commercializzabili vanificherebbe l'obiettivo della norma volta alla riduzione effettiva del consumo delle borse in parola e non può essere di conseguenza accolta.